

COMUNE DI TRIUGGIO

Provincia di Monza e Brianza

**Settore Amministrativo e della Comunicazione
Ufficio Segreteria**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 447 DEL 14/11/2018

Proposta n. 642

**OGGETTO: RICORSO AL TAR LOMBARDIA PROPOSTO DA
IMPRESA COSTRUZIONI ANNA IN LIQUIDAZIONE -
INCARICO LEGALE ALL'AVV. MICAELA CHIESA PER
LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ESENTE CIG**

**La presente Determina viene pubblicata all'Albo Pretorio Online dal
15/11/2018 al 30/11/2018**

COMUNE DI TRIUGGIO

Provincia di Monza e Brianza

**Settore Amministrativo e della Comunicazione
Ufficio Segreteria**

Proposta n. 642 del 13/11/2018

OGGETTO: RICORSO AL TAR LOMBARDIA PROPOSTO DA IMPRESA COSTRUZIONI ANNA IN LIQUIDAZIONE - INCARICO LEGALE ALL'AVV. MICAELA CHIESA PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ESENTE CIG

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che, con atto notificato in data 10/10/2018 al Comune di Triuggio prot. n.19073 del 10/10/2018 la ditta Impresa di Costruzioni Anna SRL in liquidazione ha presentato ricorso al TAR per l'annullamento:

- della delibera di Consiglio Comunale di Triuggio n. 22 del 17/5/2018 avente ad oggetto "Approvazione controdeduzioni 1 Variante parziale al Piano di Governo del Territorio (PGT) e approvazione definitiva";
- della Delibera di Consiglio Comunale di Triuggio n. 47 del 30/11/2017 avente ad oggetto "Adozione della 1 Variante parziale al Piano di Governo del Territorio (PGT)";
- della Delibera della Giunta Comunale n. 53 del 8/7/2015 avente ad oggetto REDAZIONE 1 Variante parziale P.G.T. Ex L.R. 12/2005: Approvazione 'Atto Di Indirizzo' (nel ricorso è erroneamente citata la Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 8/7/2018 in realtà inesistente);
- nonché ogni altro atto preordinato, conseguente e comunque connesso ai provvedimenti innanzi indicati;

Visto l'art. 67 – lett. d – dello Statuto comunale;

Visto la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 11 maggio 2012, n. 2730 nella quale si stabilisce che gli incarichi afferenti i "servizi legali" sono configurabili alla stregua di contratti d'opera intellettuale che esulano quindi dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza;

Visto il parere del Consiglio di Stato del 3/8/2018 n. 1502/2017 che ha confermato la distinzione tra incarichi legali costituenti contratti d'opera professionali e gli appalti di servizi legali veri e propri;

Atteso che questo ente non ha ancora istituito un elenco di professionisti per il patrocinio legale per gli affidamenti diretti e fiduciari sia per le attività di giudizio che per le attività di consulenza legale quando insorga una controversia che potrebbe dar luogo ad una lite giudiziaria;

Atteso che il Settore Amministrativo e della Comun azione ha condotto una indagine di mercato per una procedura comparativa delle prestazioni professionali tra professionisti esperti nella materia amministrativa urbanistica (vedi protocollo 20307 del 30/10/2018);

Atteso che la prestazione in oggetto si individua quale incarico legale costituente contratto d'opera professionale;

Vista la nota prot. 20834 del 7/11/2018 dell'Avv. Chiesa Micaela con sede in Via dei Piatti, 11 20123 MILANO (MI), Partita IVA 11122910158, che comunica il costo massimo di € 4.100 oltre spese generali, IVA, CPA per lo svolgimento dell'attività difensiva e procuratoria del Comune;

Visto che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 8/11/2018, è stato autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio contro il predetto ricorso ed è stato individuato l'Avv. Chiesa Micaela con sede in Via dei Piatti, 11 20123 MILANO (MI), Partita IVA 11122910158, a rappresentare e difendere le ragioni del Comune di Triuggio, nella persona del Sindaco pro tempore, conferendo allo stesso ogni più ampio potere di legge, compresa la facoltà di farsi sostituire ed eleggendo domicilio presso lo studio della stessa;

Ritenuto di confermare l'opportunità della costituzione nel predetto giudizio, a tutela degli interessi del Comune e quindi confermare la nomina dell'Avv. Chiesa Micaela, per un costo massimo di € 4.100 oltre spese generali, IVA, CPA per un totale di € 5.982,39 per lo svolgimento dell'attività difensiva e procuratoria del Comune;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il decreto del Sindaco di conferimento delle funzioni di cui all'art. 107, commi II e III del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Atteso che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto, (Emanuela Rizzi), competente ad adottare anche il provvedimento finale;

Dato atto che l'atto di determinazione in questione osserva la normativa in materia di protezione dei dati personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ex D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. D.Lgs. n. 33/2013, Linee guida in materia di trattamento di dati personali del Garante sulla privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 107 e 183;

DETERMINA

1. di confermare quanto deliberato dalla Giunta Comunale con il predetto atto n. 89 del 8/11/2018 (immediatamente eseguibile) e quindi la costituzione del Comune di Triuggio nel predetto giudizio pendente innanzi al TAR Lombardia, esente CIG;
2. di nominare l'Avv. Chiesa Micaela quale difensore del Comune di Triuggio, conferendo alla stessa ogni più ampio potere come per legge, eleggendo domicilio presso il suo studio in Milano, Via dei Piatti, 11;
3. di assumere impegno di spesa di € 4.100,00 oltre spese generali, IVA e CPA, per un totale di € 5.982,39 imputando la spesa all'intervento 1.01.08.03 del Bilancio di previsione 2018 per € 3.647,80 e la differenza di € 2.334,59 sarà invece imputata all'intervento 1.01.08.03 del Bilancio di previsione 2019 per lo svolgimento dell'attività difensiva e procuratoria del Comune e impegnata con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo come a seguito indicato:

ANNO esigibilità	CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREG ATO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO 5° LIV.	IMPORTO €
2018	670000	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	1.02.1.0103	U.1.03.02.11.006	€ 3.647,80
2019	670000	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	1.02.1.0103	U.1.03.02.11.006	€ 2.334,59

4. di approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico professionale per la costituzione in giudizio in oggetto;
5. di liquidare la spesa conseguente a presentazione di regolare fattura o nota

spesa, con successivo ordine di liquidazione.

Si rilascia, altresì, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1 lett. a) punto 2 D.L. 78/2009) e l'ordinazione della spesa stessa.

Il Responsabile del Settore
Emanuela Rizzi

COMUNE DI TRIUGGIO

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO AL TAR DI IMPRESA COSTRUZIONI ANNA SRL IN LIQUIDAZIONE

L'anno duemiladiciotto, il giorno del mese di novembre;

Premesso che:

la Giunta Comunale con deliberazione n. del ha deliberato di costituirsi in giudizio avverso ricorso al TAR presentato dall'Impresa di Costruzioni Anna Srl in liquidazione notificato in data 10/10/2018 al Comune di Triuggio prot. al n. 19073 del 10/10/2018 per l'annullamento della delibera di Consiglio Comunale di Triuggio n. 22 del 17/5/2018 avente ad oggetto "Approvazione controdeduzioni prima variante parziale al Piano di Governo del Territorio (PGT) e Approvazione definitiva, della Delibera di Consiglio Comunale di Triuggio n. 47 del 30/11/2017 di adozione della predetta variante, della Delibera della Giunta Comunale n. 83 del 8/7/2015 avente ad oggetto "l'approvazione di atto di indirizzo per la redazione della 1 Variante parziale al P.G.T., quale documento contenente gli obiettivi politico-amministrativi cui uniformare la ripianificazione urbanistica", nonché ogni altro atto preordinato, conseguente e comunque connesso ai provvedimenti innanzi indicati;

Dato atto che, non essendo presente all'interno dell'Ente, personale dipendente che possa rendere le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Tutto ciò premesso

In esecuzione della determinazione n. _____ del _____, in atti del Comune;

TRA

il **Comune di Triuggio** con sede in Triuggio (MB) CAP 20844 - Via Vittorio Veneto n. 15, Codice Fiscale 83007340157, rappresentato dalla Dr.ssa Emanuela Rizzi nella sua qualità di Responsabile del Settore Amministrativo e della Comunicazione, in forza di Decreto

Sindacale n. 1 del 08/01/2014, di seguito denominato "Comune o Amministrazione Comunale";

E

L'**Avv. Chiesa Micaela**, con sede in Via dei Piatti, 11 20123 MILANO (MI), Partita IVA 11122910158, rappresentato dall'Avv. Chiesa Micaela, ivi domiciliata, di seguito denominato "Professionista";

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1) L'incarico avrà ad oggetto l'attività di assistenza legale per conto e nell'interesse del Comune e sarà normalmente direttamente e personalmente esperita dall'Avv. Chiesa Micaela e comunque dalla stessa supervisionata e coordinata.

L'attività di consulenza legale avrà come principale obiettivo di costituire il Comune di Triuggio innanzi al TAR Lombardia avverso il ricorso presentato dall'Impresa di Costruzioni Anna Srl in liquidazione notificato in data 10/10/2018 al Comune di Triuggio prot. n. 19073 del 10/10/2018 e rappresentando il Comune nell'udienza di comparizione delle parti, svolgendo tutta l'attività necessaria fino alla conclusione del giudizio. Tutto quanto sopra non ha tuttavia effetti limitativi nei riguardi della prestazione professionale oggetto del presente incarico che potrà anche estendersi ad ogni altra attività connessa ed accessoria finalizzata all'eventuale transazione della lite amministrativa avviata dinnanzi al TAR Lombardia.

2) Il rapporto oggetto del presente incarico deve intendersi ad ogni effetto di natura autonoma e libero – professionale e, pertanto la Professionista svolgerà l'attività senza alcun vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa ed operativa.

A fronte dello svolgimento dell'incarico conferito la Professionista manterrà prontamente informata l'Amministrazione Comunale relativamente ad ogni elemento che possa essere legato o interessare il presente incarico.

Fermi restando gli obblighi di correttezza e di puntuale adempimento derivanti dal presente incarico, lo stesso potrà essere eseguito con libera determinazione del tempo e modo di svolgimento dell'incarico medesimo.

3) La Professionista s'impegna a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza ed a farne un uso limitato ai soli fini dell'espletamento dell'attività svolta in esecuzione del presente incarico.

4) Il corrispettivo spettante per la prestazione professionale oggetto del presente incarico, viene stabilito in € :

Onorari	€ 4.100,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 615,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 188,60
<i>Totale Imponibile</i>	<i>€ 4.903,60</i>
IVA 22% su Imponibile	€ 1.078,79
<i>Totale documento</i>	<i>€ 5.982,39</i>
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese)	€ 943,00
Netto a pagare	€ 5.039,39

Il Comune s'impegna a corrispondere entro 30 giorni dalla presentazione di parcella.

Il Comune si impegna a liquidare un acconto di € 1.500 oltre 15% spese generali, IVA e CPA, per lo studio della pratica, la costituzione in giudizio ed il deposito dei documenti di causa.

Il residuo è correlato all'attività che verrà effettivamente svolta, una volta che verrà fissato il merito della causa o che dovesse derivare anche in via stragiudiziale nel caso la società venga posta in liquidazione o fallisca e impegnato sul bilancio 2019.

5) Gli onorari sono previsti nel caso in cui il concreto svolgimento della causa imponesse tutte le fasi prevedibili in via ordinaria ed in modo compiuto. Nel caso, qualche fase non venisse svolta o venisse svolta solo parzialmente, il corrispettivo a saldo verrebbe diminuito in misura proporzionale. Il corrispettivo minimo certamente prevedibile in relazione alle attività da svolgere è invece pari a complessivi euro 2.500 oltre spese generali 15%, IVA E CPA, da ripartire fra acconto e saldo.

Onorari	€ 2.500,00
---------	------------

Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 375,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 115,00
Totale Imponibile	€ 2.990,00
IVA 22% su Imponibile	€ 657,80
Totale documento	€ 3.647,80
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese)	€ 575,00
Netto a pagare	€ 3.072,80

Tutte le fatture dovranno esprimere analiticamente le prestazioni svolte.

In caso di esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 2237 del Codice Civile da parte della Professionista, il Comune rimborserà integralmente le spese sostenute ed il compenso per l'opera già resa, commisurato al risultato utile derivato all'Amministrazione Comunale.

Parimenti il Comune potrà recedere dal presente incarico in qualsiasi momento e conseguentemente revocare l'incarico conferito, senza alcun obbligo di motivazione, fermo restando quello di rimborso delle spese sostenute ed il riconoscimento del compenso dovuto per le prestazioni già svolte.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Triuggio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr.ssa Emanuela Rizzi

Per lo Studio Legale
Avv. Micaela Chiesa

La presente vale anche quale autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla privacy (Regolamento U.E. 2016/679) ed antiriciclaggio (D.Lgs.n. 231/2007).

Per il Comune di Triuggio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Per lo Studio Legale
Avv. Micaela Chiesa

Dr.ssa Emanuela Rizzi
Ai sensi dell'art. 24 del D.L.g.s. n. 82/2005 l'atto è stato firmato da: _____

Emanuela Maria Barbara Rizzi;1;1702098



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 642**

Settore Proponente: **Settore Amministrativo e della Comunicazione**

Ufficio Proponente: **Segreteria**

Oggetto: **RICORSO AL TAR LOMBARDIA PROPOSTO DA IMPRESA COSTRUZIONI ANNA IN LIQUIDAZIONE - INCARICO LEGALE ALL'AVV. MICAELA CHIESA PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ESENTE CIG**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 13/11/2018

Il Responsabile di Settore

Rizzi Emanuela

Ai sensi dell'art. 24 del D.L.g.s. n. 82/2005 l'atto è stato firmato da:

Emanuela Maria Barbara Rizzi;1;1702098



Proposta di determinazione Settore Amministrativo e della Comunicazione nr.642 del 13/11/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1001/0	Data: 13/11/2018	Importo: 3.647,80
Oggetto:	RICORSO AL TAR LOMBARDIA PROPOSTO DA IMPRESA COSTRUZIONI ANNA IN LIQUIDAZIONE - INCARICO LEGALE ALL'AVV. MICAELA CHIESA PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ESENTE CIG			
Capitolo:	2018 670000	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI		
Codice bilancio:	1.02.1.0103		SIOPE: 1.03.02.11.006	
Piano dei conti f.:	1.03.02.11.006 Patrocinio legale			
Beneficiario:	CHIESA AVV. MICAELA			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2019 122/0	Data: 13/11/2018	Importo: 2.334,59
Oggetto:	RICORSO AL TAR LOMBARDIA PROPOSTO DA IMPRESA COSTRUZIONI ANNA IN LIQUIDAZIONE - INCARICO LEGALE ALL'AVV. MICAELA CHIESA PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ESENTE CIG			
Capitolo:	2019 670000	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI		
Codice bilancio:	1.02.1.0103		SIOPE: 1.03.02.11.006	
Piano dei conti f.:	1.03.02.11.006 Patrocinio legale			
Beneficiario:	CHIESA AVV. MICAELA			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

TRIUGGIO li, 13/11/2018



Responsabile del Settore Finanziario

Ai sensi dell'art. 24 del D.L.g.s. n. 82/2005 l'atto è stato firmato da:

Paola Vernaleone;1;1825963